# REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/88 DELLA COMMISSIONE

**del 9 giugno 1988**

**che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 842/88 [4], in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/88 [6] e a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 949/88 [8], il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che tale data viene fissata tenendo conto dell'andamento delle giacenze di burro e dei quantitativi disponibili;

considerando che, a seguito dell'introduzione del citato regolamento (CEE) n. 570/88, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1726/84 della Commissione, del 18 giugno 1984, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 3143/85 [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 685/88 [10];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 1987.

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 1987.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1726/84 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1988

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4.
(5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(6) GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 31.
(7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.
(8) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 43.
(9) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 28.
(10) GU n. L 71 del 17. 3. 1988, pag. 26.